

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30/01/2009, presso la sede della Società Gepin Contact Spa di Roma si sono incontrati la Società Gepin Contact Spa, rappresentata da Paolo Milior

e


le Organizzazioni Sindacali FIOM CGIL Roma Ovest e NIDIL CGIL Roma Sud nelle persone dei Sigg. Claudio Di Mambro e Gianpiero Modena.

PREMESSO CHE

- a) Gepin Contact Spa è una Società che opera nei servizi di call center
- b) Le OO.SS intendono operare al fine di ridurre il ricorso a tipologie di lavoro precario.
- c) In data 1 luglio 2008, 21 luglio 2008, 4 agosto 2008, 27 agosto 2008, 11 novembre 2008, 9 dicembre 2008, 17 dicembre 2008, 23 gennaio 2009, 28 gennaio 2009 la Direzione della Gepin Contact Spa e le OO.SS. hanno esaminato la situazione dei lavoratori del Call Center "Wind" dell'Azienda sito in via degli Artificieri 53, al fine di raggiungere un accordo sindacale che consenta una progressiva regolarizzazione e stabilizzazione del personale a progetto.
- d) La società Gepin Contact su un totale di nr. 116 collaboratori a progetto impiegati presso il suddetto call center alla data odierna, propone da subito la stabilizzazione di nr. 70 lavoratori, ritenendo il profilo ed il tipo di attività svolta dai rimanenti lavoratori corrispondenti a quelli identificati dalla legge per i collaboratori a progetto.
Le OO.SS., al contrario, dichiarano che anche per questi ultimi 46 lavoratori sussista la necessità di una regolarizzazione, ovvero la trasformazione del loro rapporto di lavoro a collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato, confermando la propria piena disponibilità a supportare anche legalmente i lavoratori interessati.
Le parti pertanto concordano di riprendere a breve il confronto per raggiungere un'auspicabile intesa sulla materia in questione.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO CHE

- I. La Società Gepin Contact Spa proporrà un'assunzione a tempo parziale e indeterminato, senza periodo di prova, per 20 ore settimanali e con inquadramento al 3^o livello Impiegati del CCNL Metalmeccanici-Confindustria, n° 57 persone che hanno intrattenuto alla data odierna rapporti di collaborazione a progetto superiore a 20 mesi. Allegato 1



- II. La Società Gepin Contact Spa proporrà un'assunzione a tempo parziale e determinato della durata di 24 mesi, senza periodo di prova, per 20 ore settimanali e con inquadramento al 3^o livello Impiegati del CCNL Metalmeccanici-Confindustria, n° 13 persone che avranno intrattenuto alla data di assunzione, rapporti di collaborazione a progetto uguale o inferiore a 20 mesi. Allegato I
- III. Resta inteso che l'assunzione è subordinata alla formalizzazione di rinuncia da parte di ciascuno interessato ad eventuali diritti concernenti e conseguenti ad una diversa qualificazione giuridica del/i rapporti di collaborazione pregressi. La suddetta rinuncia costituisce condizione essenziale ed imprescindibile ai fini della stabilizzazione, sia per i contratti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato.
- IV. Le suddette assunzioni avverranno con il seguente scaglionamento temporale orientativo e comunque compatibilmente con le date di convocazione presso la DPL di Roma o presso la sede sindacale:
- 1 gruppo: 13 risorse con contratto a tempo determinato con decorrenza febbraio 2009
 - 2 gruppo: 20 risorse con contratto a tempo indeterminato con decorrenza aprile 2009
 - 3 gruppo: 18 risorse con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giugno 2009
 - 4 gruppo: 19 risorse con contratto a tempo indeterminato con decorrenza settembre 2009
- V. La Società Gepin Contact Spa trasformerà in contratti a tempo indeterminato almeno l'80% dei suddetti contratti a tempo determinato, alla loro scadenza temporale.
- VI. Le attività a turni, che avranno una programmazione di norma mensile, salvo quanto previsto al punto VII, saranno articolate all'interno della fascia oraria 08.00-20.00, con l'applicazione delle clausole flessibili a seconda della tipologia del rapporto.

L'azienda accoglierà su base documentale sia in fase di assunzione che successivamente, sempre a fronte delle esigenze tecniche organizzative, richieste da parte di lavoratori che vogliono essere inseriti in turni articolati all'interno di una fascia oraria più ristretta rispetto a quella generalmente definita (8-20), tenendo presente che i primi 3 punti di seguito evidenziati sono prioritari e con peso prevalente rispetto ad altre esigenze o criteri:

- i. Necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza,

- gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
- ii. necessità di accudire figli fino al compimento dei 7 anni;
 - iii. Esigenze legate ad altre attività di lavoro subordinato;
 - iv. necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea;
 - v. anzianità di servizio;

Tali criteri operano a scorrimento e in ordine di peso indicato in via decrescente, di modo che in caso di parità di condizioni tra lavoratori diversi, in modo comparativo si possa trovare una soluzione operativa.

- VII. La richiesta di variazione (clausola flessibile), laddove necessaria, dovrà essere comunicata per iscritto al lavoratore interessato con preavviso pari a 3 (tre) giorni lavorativi, in caso di variazione temporanea, ovvero pari a 15 (quindici) giorni lavorativi in caso di variazione di lunga durata (oltre 30 giorni).

Resta inteso che la clausola flessibile, per i lavoratori di cui al punto VI, con esigenze documentabili del tipo 1,2 e 3 avrà effetto solamente all'interno della propria fascia oraria di competenza.

Il ricorso alla clausola flessibile comporterà la maggiorazione della retribuzione base del 1.5%.

- IX. La società accorderà, considerate le proprie esigenze organizzative, tecniche e produttive, a cambi turno e/o cambi fascia oraria per i periodi richiesti, tra due lavoratori fungibili per mansioni. Tale richiesta dovrà essere formulata per iscritto dai lavoratori, con almeno 24 ore di preavviso, salvo casi di impedimento oggettivo.
- X. Al ricorrere dell'esigenza, la Società ricercherà la disponibilità al lavoro supplementare e/o estensioni orarie a tempo determinato. Qualora queste esigenze dovessero rivestire carattere di continuità, le parti si incontreranno per ricercare soluzioni organizzative volte al consolidamento del maggiore orario di lavoro prestato.

In materia di lavoro supplementare si rimanda al CCNL Metalmeccanico.

- XI. In caso di assunzione di nuovo personale, usufruiranno del diritto di precedenza nel passaggio da part time a tempo pieno o viceversa i lavoratori già assunti le cui qualifiche e mansioni risultino fungibili.
- XII. In caso di necessità di trasferimenti presso altre sedi aziendali all'interno del comune di Roma, la società si impegna a darne preventiva comunicazione alle OOSS e alle rappresentanze sindacali in un apposito incontro.




XIII. I lavoratori a tempo parziale si computano, ai fini dell'art. 35 della legge 300/70, come personale a tempo pieno.

XIV. Per quanto non previsto in questa sede troverà applicazione la disciplina economica e normativa del vigente CCNL Metalmeccanici - Confindustria.

L'Azienda e le OOSS hanno infine concordato che, a partire dalla prima tranche di stabilizzazioni e successivamente a scadenza quantomeno trimestrale, verranno effettuati incontri di verifica sullo stato di attuazione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società



Le OO.SS.

